



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 179 DEL 30.05.2017.

OGGETTO: Rimborso spese legali sostenute da ex dipendente comunale.

PREMESSO che con delibera di C.C. N°24 del 27/12/2017 si riconosce, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL n. 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio pari ad €. 50.750,58, di cui all'elenco allegato, nei confronti dei professionisti incaricati da questo Ente per la sua difesa ed assistenza in giudizio, relativamente alle parcelle pervenute agli atti e rimborso spese legali;

CHE con lo stesso atto il debito di cui sopra trova copertura come segue:

- per € 27.201,89 al Codice 01.11-1.10.99.99.999 Bilancio 2017;
- per € 24.548,53 al codice 01.11-1.10.99.99.999 Bilancio 2018;

VISTA la richiesta acclarata al prot. N° 4233 del 14/07/2016 avente ad oggetto il rimborso spese legali sostenute da un ex dipendente comunale nel procedimento penale n. 2339/10 r.g.n.r. relativo ad ipotesi di reato, in cui risultava coinvolto nell'espletamento delle funzioni in qualità di responsabile tecnico del Comune di Montagnareale all'epoca dei fatti;

VISTA la sentenza di assoluzione del Tribunale Ordinario di Patti N°315/2016 del 24 marzo 2016 con cui è stata disposta l'ASSOLUZIONE del procedimento penale n. 2339/10 r.g. n.r. nei confronti del soggetto di cui sopra, meglio individuato in atti;

DATO ATTO che è stato trasmesso, in allegato alla nota prot. N°4233 del 14/07/2016, la parcella dell'Avv. Tommaso Calderone in riferimento all'attività difensiva prestata nel proc. pen. 2339/10 RGNR Procura c/o Tribunale di Patti a favore del soggetto interessato di cui sopra;

RILEVATO che dalla superiore delibera consiliare si evince inoltre che per l'anno 2017 l'importo da liquidare in favore dell'ex amministratore ammonta a € 2.495,00;

RILEVATO che il beneficio del rimborso delle spese di difesa in giudizio è ammissibile a condizione che sia connesso a fatti ascrivibili all'espletamento del mandato, all'assenza di conflitti di interessi, nonché all'esito favorevole del procedimento penale che deve concludersi con il decreto di archiviazione ovvero con sentenza di assoluzione con formula piena;

TENUTO CONTO che il diritto al rimborso possa riconoscersi non solo in caso di emanazione di sentenza di proscioglimento, ma anche con riferimento a provvedimento di archiviazione, come riconosciuto dall'art. 18, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con L. 23 maggio 1997, n. 135, in vigore per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni il cui rapporto non sia stato privatizzato alla stregua dell'art. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che: "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza";

RISCONTRATA l'esistenza nel caso in questione di tutti i presupposti richiesti per procedere al rimborso delle spese legali al soggetto interessato, per il quale è stata disposta l'assoluzione nel procedimento penale in oggetto con sentenza del Tribunale di Patti;

ACCERTATO che il mancato rimborso potrebbe esporre l'Ente ad un'azione esecutiva da parte dell'avente diritto con maggiori oneri e danni a carico del Comune;

DATO ATTO che la fattispecie in esame non rientra nelle ipotesi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, trattandosi di una corresponsione a titolo di rimborso;

RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione del 50% come previsto nella delibera consiliare N°24 del 27/12/2017 sopra richiamata;



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

RICHIAMATO l'O.EE.LL: vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA

- 1) Di liquidare a pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 2.495,00 quale acconto del 50% a favore soggetto interessato, in premessa indicato e meglio identificato in atti, a titolo di rimborso, delle spese legali sostenute per il procedimento penale n. 2339/10 r.g.n.r., conclusosi con sentenza di assoluzione del Tribunale di Patti, mediante accredito della somma su Codice IBAN: IT 87 B 03019 82380 000001003114;
- 2) Di imputare la spesa di € 2.495,00 avvalendosi dei fondi allo scopo disponibili al Codice 01.11-1.10.99.99.999 Bilancio 2017.=

IL Responsabile ufficio Legale
Antonello Cappadona

Il Responsabile dell'Area Affari generali
Il Sindaco Dott. Ing. Anna Sidoti

AREA ECONOMICO	-
FINANZIARIA	
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata.	
Li	IL RAGIONIERE